



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

## COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 56 del 18-6-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] esercente attività di gommista, di cui alla L. n. 122/92, art. 1, lett. d). Ricorso contro diniego requisiti tecnico professionali.

L'anno 2008 addì dieciotto del mese di Giugno, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta la Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la Legge n. 122/92
- Visto il D.P.R. n. 558/99
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;

### Considerato che:

- In data 24.2.2005 il Sig. ██████████ presentava alla C.P.A. di Bari istanza per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di gommista da svolgersi in Bari in ██████████;
- In data 28.4.2005, la CPA deliberava di richiedere ulteriore documentazione dalla quale poteva evincersi l'attività di gommista svolta;
- Alla richiesta seguiva la documentazione, consistente in fattura per lavori svolti per la ██████████ e, libretto di lavoro dal quale risulta che il predetto, dal 10.4.2000 al 2.1.2004, era socio lavoratore della predetta ██████████;
- In data 9.6.2005, la CPA, respingeva la domanda in quanto l'attività della ██████████ afferiva alla ricostruzione gomme, attività diversa da quella di gommista, oltre ad essere la stessa domanda, carente della documentazione di legge;
- In data 6.9.2005, il Sig. ██████████, proponeva ricorso a questa Commissione, lamentando che, la CPA aveva ritenuto insufficiente la documentazione presentata nonostante si evincesse chiaramente l'attività prestata quale socio lavoratore della ██████████;
- A conforto di quanto sostenuto allegava al ricorso ulteriori fatture emesse alla predetta ██████████ per lavori eseguiti;
- tale ricorso, a seguito di riorganizzazione dell'ufficio di Segreteria della Commissione Regionale per l'Artigianato, risultava giacente e inevaso pertanto, l'Ufficio Osservatorio Commissione Regionale e Provinciali per l'artigianato, con nota n. 38/A/2845 del 17.3.2008, ha richiesto al Sig. ██████████ una dichiarazione d'interesse alla prosecuzione dello stesso;
- in data 29.4.2008, il predetto Sig. ██████████ ha inviato attraverso fax la manifestazione d'interesse a che il ricorso fosse portato a definizione;

### Ritenuto che:


- Per quanto riguarda la carente documentazione prevista dalla L.n. 122/92, la stessa poteva essere richiesta dalla CPA ad integrazione, così come previsto dalla L. n. 241/90, art. 6;
- Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L. 122/92, l'attività di autoriparazione in generale, comprensiva anche dell'attività di gommista, ha quale scopo principale quello di raggiungere un alto grado di sicurezza nella circolazione stradale;
- L'art. 7 della L. n. 122/92, prevede l'esercizio dell'attività, alle dipendenze di impresa del settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni di attività;
- A far data dal 10.4.2000 e fino al 2.1.2004, lo stesso ha prestato attività lavorativa in qualità di socio lavoratore della ██████████, iscritta al registro delle imprese per ricostruzione e vendita pneumatici ed altro;
- La ricostruzione e la vulcanizzazione dei pneumatici differisce dalla normativa prevista dalla L. n. 122/92, in quanto sottoposta a controlli più stringenti, e, non riguarda il ripristino delle condizioni di sicurezza di uno specifico veicolo, ma si inserisce in un vero e proprio ciclo produttivo (vedi Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 2688 del 31.3.2008), pertanto la ██████████ non può ritenersi impresa del settore, tant'è che dalla visura camerale non si riscontra alcuna figura di Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 della Legge n. 122/92;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in Bari in [REDACTED] in quanto la [REDACTED] non può ritenersi impresa del settore;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo
- Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario  
(Dott.ssa Grazia Mastroiilli)



Il Presidente  
(Dott. Francesco Severo)

